



REPUBBLICA ITALIANA

102/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Donatella SCANDURRA Consigliere

Stefania PETRUCCI Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **60221** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nata a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Francioso, c.f. FRNRRT70C27B180P, pec francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angelo Cugini, a Roma, Via degli Scipioni 232, come da delega in atti;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Giannico c.f. GNNGPP70B57D883T, pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Antonietta Coretti, c.f. CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di costituzione in giudizio;

avverso

la sentenza 59/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, depositata il 10 marzo 2022.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 7 marzo 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Angelo Cugini, in sostituzione dell'avv. Roberto Francioso, per l'appellante, e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 6 settembre 2022, *omissis* ha impugnato la sentenza n. 59/2022 della Sezione Calabria, con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado, tendente a ottenere, sulla pensione di inabilità già conseguita ai sensi dell'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, il riconoscimento della maggiorazione contributiva sino al raggiungimento dell'età pensionabile, e non sino

a sessanta anni.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, in accoglimento di eccezione formulata dall'Istituto previdenziale resistente, per la ritenuta violazione dell'art. 153, comma 1, lett. "b" c.g.c. in assenza di una specifica domanda amministrativa volta a ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della maggiorazione contributiva.

L'appellante ha svolto unico complesso motivo di impugnazione, concernente errata interpretazione dell'art. 153 comma 1° let. b) codice di giustizia contabile. Ha poi insistito per il riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista, nella prospettiva difensiva, dall'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 ed ha concluso:

- 1) accertare e dichiarare la procedibilità dell'appello proposto;
- 2) revocare e riformare la gravata sentenza, dichiarando il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure ammissibile data la sussistenza della domanda amministrativa, e quindi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico;
- 3) conseguentemente, condannare l'Istituto di previdenza appellato al pagamento degli importi menzionati al precedente punto, oltre interessi fino alla data di effettivo soddisfo;
- 4) in ogni caso, condannare l'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (Ex Inpdap), al pagamento delle spese e competenze professionali (comprehensive di spese generali, C.P.A. ed I.V.A.), da distrarsi a favore del procuratore ex art.93 c.p.c.;

5) in subordine, compensare le spese di lite, o quantomeno, rideterminarle a congruo importo.

L'Inps si è costituito in giudizio con memoria del 16 febbraio 2024, contrastando le avverse pretese e chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.

All'udienza del 7 marzo 2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente assunte.

Motivi della decisione

Va vagliata l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza un'applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con la disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

L'appellante ha lamentato in primo luogo che il Giudice di primo grado abbia respinto la domanda giudiziale, basando il proprio convincimento sulla asserita assenza di previa domanda amministrativa.

La doglianza si manifesta fondata.

Al riguardo, prescindendo da ogni considerazione circa il merito della pretesa dell'appellante, preliminarmente si deve rilevare che il gravame non risulta proposto - come erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado - in assenza di un provvedimento amministrativo di diniego rispetto alla pretesa giudizialmente avanzata dalla ricorrente. L'impugnativa è stata rivolta avverso il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico dell'interessato proprio nella parte in cui l'Amministrazione procedente non ha provveduto al calcolo della maggiorazione contributiva sino al raggiungimento dell'età pensionabile nel senso asseritamente preteso dalla ricorrente stessa (cfr. I sez. app. sent. n. 17/2018 e app. Sicilia sent. n. 180/2021), e senza limitare il calcolo a sessanta anni di età, come ritenuto dall'Istituto previdenziale.

Trova quindi applicazione nel caso di specie l'art. 199, secondo comma, c.g.c., in base al quale allorché, senza conoscere del merito del giudizio, il Giudice di primo grado abbia definito il processo decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello; in caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello

Nei termini sopra specificati, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio, per il riesame dell'intero giudizio, al Giudice di primo grado, in diversa composizione, il quale provvederà anche sulle spese di difesa della presente fase di appello. Nulla per le spese di

giustizia, stante la gratuità dei giudizi in materia previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, accoglie l'appello iscritto al n. **60221** del registro di segreteria, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa, ai sensi dell'art. 199 secondo comma del c.g.c., alla Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, la quale provvederà altresì per le spese di difesa del presente grado. Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 17/04/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi